Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 299

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Mercoledì, 27 dicembre 1939 - Anno XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare interruzioni nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla *" Gazzetta Ufficiale „* versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640, ovvero di rivolgersi alle Agenzie dirette di vendita della Libreria dello Stato: Roma (Palazzo Ministero Finanze e Corso Umberto I, 234), Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3) e Napoli (Via Chiaia, 5).

SOMMARIO

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 299 DEL 27 DICEMBRE 1939-XVIII:

REGIO DECRETO 23 novembre 1939-XVIII, n. 1898.
Regolamento per i servizi degli Arsenali, delle Basi navali e degli altri Stabilimenti di lavoro della Regia marina e per l'amministrazione e contabilità dei lavori e dei materiali.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 77: **Ministero delle finanze - Direzione generale del Debito pubblico:** Obbligazioni 5 % della Ferrovia Maremmana sorteggiate nella 79ª estrazione effettuata nei giorni 9, 11, 12 e 13 dicembre 1939-XVIII.

(5536)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina del Consigliere nazionale dott. Riccardo Del Giudice a Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale

Con decreto del 5 dicembre 1939-XVIII, Sua Maestà il RE IMPERATORE ha nominato — sulla proposta del DUCE del Fascismo Capo del Governo — il Consigliere nazionale dott. Riccardo Del Giudice Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale.

(5528)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 16 novembre 1939-XVIII, n. 1889.
Modificazione delle norme per l'assunzione da parte dell'Avvocatura dello Stato della rappresentanza e difesa di Amministrazioni non statali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

All'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con R. decreto 30 ottobre 1933-XII, n. 1611, è aggiunto il seguente comma:
« Le disposizioni e i provvedimenti anzidetti debbono essere promossi di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze ».

Art. 2.

Con decreto, da emanarsi di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, saranno indicate le Amministrazioni od Enti rispetto ai quali sono tenute ferme le autorizzazioni già concesse, anche se anteriormente alla entrata in vigore del testo unico approvato con R. decreto 30 ottobre 1933-XII, n. 1611.

Si intendono revocate le autorizzazioni già concesse, rispetto alle Amministrazioni od Enti non compresi nel menzionato decreto.

Per gli affari in corso la revoca ha effetto a decorrere dal 180° giorno dalla pubblicazione del decreto previsto nel primo comma del presente articolo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 novembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 27 novembre 1939-XVIII, n. 1890.
Nuove norme per la cessione obbligatoria dei titoli esteri e dei titoli italiani emessi all'estero.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Salvo quanto è disposto dal successivo articolo 6, le funzioni attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, per conto e nell'interesse del Tesoro dello Stato, da tutte le disposizioni vigenti in materia di cessione obbligatoria di titoli esteri e di titoli italiani emessi all'estero, saranno, dalla data di entrata in vigore della presente legge, esercitate dall'Istituto predetto per conto e nell'interesse proprio.

Art. 2.

Il corrispettivo dei titoli esteri di cui al precedente articolo verrà calcolato in lire:

per quanto riguarda il prezzo, sulla base del netto ricavo della vendita dei titoli sul mercato di realizzo;

per quanto riguarda il cambio sulle seguenti basi:

a) se si tratta di valuta estera liberamente trasferibile, ufficialmente quotata nel Regno, il cambio sarà quello di acquisto sulla base del corso ufficiale alla data in cui ha avuto luogo l'incasso del netto ricavo della vendita dei titoli;

b) se si tratta di valuta estera liberamente trasferibile non quotata ufficialmente nel Regno, si procederà anzitutto alla conversione in una delle valute liberamente trasferibili quotate e, successivamente, si darà luogo al regolamento al cambio del giorno in cui è stata effettuata l'operazione di conversione;

c) se si tratta di valuta estera non liberamente trasferibile e il trasferimento avviene per il tramite di un conto di clearing, il regolamento avrà luogo alle condizioni di trasferimento previste dai singoli accordi di clearing e precisamente con applicazione del cambio vigente nel giorno in cui, per costituita disponibilità, si è reso possibile il pagamento in Italia del controvalore trasferito; se invece il trasferimento non avviene per il tramite di un conto di clearing si darà corso alla liquidazione alle condizioni ottenute dall'Istituto nazionale per i cambi con l'estero per il realizzo di tali ricavi.

Art. 3.

Il corrispettivo dei titoli italiani emessi all'Estero, sarà regolato in lire al prezzo calcolato dall'Istituto nazionale per i cambi con l'estero sulla base della quotazione di acquisto del 15 del mese antecedente sul relativo mercato di emissione e al cambio di acquisto sulla base del corso ufficiale alla data in cui ha luogo il regolamento.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli esteri e dei titoli italiani emessi all'estero avrà luogo in buoni del Tesoro novennali 5 per cento — 1944 — con godimento corrente, calcolati alla pari, salvo conguaglio, sulla cedola in corso, degli interessi alla data dell'operazione.

Art. 5.

Per le cessioni in corso al giorno della data di entrata in vigore della presente legge e cioè per quelle operazioni per le quali il cedente abbia compiuto tutti gli atti necessari per porre in grado l'Istituto nazionale per i cambi con l'estero di procedere al realizzo dei titoli, i cedenti hanno facoltà di optare, purchè ne facciano esplicita richiesta entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per il regolamento alle condizioni precedentemente vigenti.

Sarà tuttavia in facoltà dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, di respingere a proprio insindacabile giudizio, le richieste presentate ai sensi del precedente comma da coloro che non abbiano, per causa ad essi imputabile, adempiuto agli obblighi loro imposti dalle disposizioni precedentemente vigenti, nei termini preveduti dalle disposizioni stesse.

Art. 6.

Per le operazioni che, ai sensi del precedente articolo, sono ammesse al regolamento in base alle condizioni precedentemente vigenti, l'Istituto nazionale per i cambi con l'estero continuerà ad esercitare le proprie attribuzioni per conto e nell'interesse del Tesoro dello Stato, sempre che le operazioni stesse siano espletate entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

Trascorso tale termine tutte le residuali operazioni rientreranno nella gestione diretta dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero e saranno regolate ai sensi degli articoli 2, 3 e 4.

Art. 7.

E' abrogata ogni disposizione che comunque contrasti con quelle della presente legge e sia con esse incompatibile.

Art. 8.

La presente legge entrerà in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Data a Roma, addì 27 novembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — RICCARDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 23 novembre 1939-XVIII, n. **1891.**

Rettifica delle denominazioni del Comune e della provincia di Aquila degli Abruzzi in « L'Aquila ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Ritenuta l'opportunità di rettificare la denominazione del comune di Aquila degli Abruzzi in « L'Aquila » e di modificare analogamente anche la denominazione di quella provincia;

Vista la deliberazione 4 aprile 1939-XVII del podestà di Aquila degli Abruzzi e quelle adottate dal Rettorato provinciale nelle adunanze 10 maggio e 31 agosto dello stesso anno;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La denominazione del comune di Aquila degli Abruzzi è rettificata in « L'Aquila ».

La provincia di Aquila assume la denominazione « Provincia dell'Aquila ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1939-XVIII
Atti del Governo, registro 416, *foglio* 91. — MANCINI

REGIO DECRETO 18 dicembre 1939-XVIII, n. **1892.**

Norme transitorie per l'avanzamento al grado di vicebrigadiere nel Corpo degli agenti di P. S.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il regolamento per il Corpo degli agenti di P. S., approvato con R. decreto 30 novembre 1930-IX, n. 1629;

Visto il R. decreto 3 dicembre 1934-XIII, n. 1991, concernente modifiche alle norme per gli esami di avanzamento al grado di vicebrigadiere di P. S.;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno e per la guerra, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1.

Per il periodo di due anni a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le promozioni al grado di vicebrigadiere nel Corpo degli agenti di P. S. sono effettuate, in deroga alle disposizioni regolamentari vigenti, per esame di concorso e con le norme di cui ai seguenti articoli, fra le guardie e le guardie scelte che siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 37 del regolamento del Corpo e dal R. decreto 16 febbraio 1939-XVII, n. 513.

Art. 2.

L'esame di concorso comporta una prova scritta e una prova orale.
La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema di carattere professionale.
La prova orale verte sulle seguenti materie:
a) nozioni di Codice penale e di procedura penale (per la parte concernente la polizia giudiziaria);
b) legge di P. S. e relativo regolamento;
c) regolamento del Corpo degli agenti di P. S.;
d) tecnica di polizia;
e) nozioni sommarie di segnalamento;
f) nozioni sulle armi e sul tiro.

Art. 3.

La Commissione esaminatrice è costituita dal capo della Divisione forze armate di polizia del Ministero dell'interno, o di chi ne fa le veci, presidente, e di due funzionari di gruppo *A* del Ministero stesso di grado non inferiore all'ottavo, membri.
Un funzionario di gruppo *A* o *B* di grado non superiore all'8° dello stesso Ministero esercita le funzioni di segretario.

Art. 4.

Sono esclusi dagli esami e dalla promozione i candidati che successivamente alla data del bando di concorso riportano punizioni superiori alla consegna.

Art. 5.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che conseguono nella prova scritta una votazione non inferiore ai 7/10 e ottengono l'idoneità quelli che anche nella prova orale riportino almeno la medesima votazione.
La media delle votazioni riportate nelle due prove serve a determinare la graduatoria finale.

Art. 6.

Le promozioni al grado di vicebrigadiere sono conferite secondo l'ordine di graduatoria e nei limiti dei posti disponibili per le promozioni ordinarie all'atto della conclusione del concorso.

Gli idonei che, in conseguenza, restano esclusi dalla promozione non acquistano diritto a coprire i posti che si rendessero successivamente vacanti.

Art. 7.

Per il primo concorso indetto nel biennio di efficacia del presente decreto, il servizio prestato dalle guardie scelte e guardie di P. S. nel soppresso Corpo dei vigili urbani di Palermo viene considerato come utile pel raggiungimento dell'anzianità minima di servizio richiesta per l'ammissione al concorso stesso.

Art. 8.

Le norme del presente decreto si applicano anche ai concorsi per la promozione al grado di vicebrigadiere indetti e non espletati alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1939-XVIII
Atti del Governo, registro 416, *foglio* 103. — MANCINI

REGIO DECRETO 24 agosto 1939-XVII, n. 1893.
Autorizzazione al Regio istituto tecnico agrario di Marsala ad accettare una donazione.

N. 1893. R. decreto 24 agosto 1939, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il Regio istituto tecnico agrario di Marsala viene autorizzato ad accettare la donazione di L. 10.000 disposta in suo favore dal sig. Carlo Salvo, cittadino di Marsala, residente in Brooklyn, New York, con atto in data 14 dicembre 1937-XVI per notaio Ettore Errera di New York per la istituzione con gli interessi di tale somma, di una borsa di studio intitolata al nome di Carlo Salvo, da assegnarsi, anno per anno, ad un alunno che si distingua per merito e, preferibilmente che sia orfano di guerra o figlio di invalido di guerra, o figlio di caduto o invalido della Rivoluzione fascista.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *dicembre* 1939-XVIII

REGIO DECRETO 5 ottobre 1939-XVII, n. 1894.
Autorizzazione all'Istituto dei ciechi di Torino ad accettare un legato.

N. 1894. R. decreto 5 ottobre 1939, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, l'Istituto dei ciechi di Torino viene autorizzato ad accettare il legato disposto in suo favore dal sig. Carlo Mylius.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *dicembre* 1939-XVIII

REGIO DECRETO 12 ottobre 1939-XVII, n. 1895.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio ginnasio « Marconi » di Roma.

N. 1895. R. decreto 12 ottobre 1939, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica del Regio ginnasio « Marconi » di Roma viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1939-XVIII

REGIO DECRETO 12 ottobre 1939-XVII, n. 1896.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio istituto magistrale di Campagna.

N. 1896. R. decreto 12 ottobre 1939, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica del Regio istituto magistrale di Campagna viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1939-XVIII

REGIO DECRETO 12 ottobre 1939-XVII, n. 1897.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio istituto magistrale « Ainis » di Messina.

N. 1897. R. decreto 12 ottobre 1939, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica del Regio istituto magistrale « Ainis » di Messina viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1939-XVIII

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1939-XVIII.

Trasformazione in ente morale del Consorzio agrario cooperativo dell'Alto Lagonegrese in Castelluccio Inferiore e sua fusione nel Consorzio agrario provinciale di Potenza.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 1 della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, che ha convertito in legge, con modificazioni, il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Visto il proprio decreto 2 febbraio 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 4 febbraio 1939-XVII, concernente il riconoscimento dell'Ente morale « Consorzio agrario provinciale della provincia di Potenza »;

Decreta:

Art. 1.

Il Consorzio agrario cooperativo dell'Alto Lagonegrese in Castelluccio Inferiore è dichiarato trasformato in ente morale ai sensi e agli effetti della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159.

Art. 2.

Il Consorzio agrario di cui al precedente articolo è fuso, ai sensi dell'art. 1, 2° comma, della legge predetta, con il Consorzio agrario provinciale della provincia di Potenza.

Art. 3.

La fusione di cui al precedente articolo avrà luogo previo accertamento delle attività e delle passività del Consorzio agrario cooperativo dell'Alto Lagonegrese in Castelluccio Inferiore alla data del 31 dicembre 1938-XVII, prendendo a base il bilancio del Consorzio approvato nell'ultima assemblea.

Tale accertamento dovrà constare da apposito verbale redatto d'accordo con il Consorzio agrario provinciale della provincia di Potenza.

In caso di divergenze circa l'accertamento predetto deciderà il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il trapasso delle attività e passività del Consorzio fuso è soggetto a tassa fissa di registro e ipotecaria di L. 20, ai sensi dell'art. 3 della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159.

Art. 4.

Su proposta del Consorzio agrario provinciale di Potenza, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste esaminerà, decidendo in merito, le eventuali richieste formulate dal Consorzio agrario cooperativo dell'Alto Lagonegrese in Castelluccio Inferiore, al momento della fusione, per regolare il funzionamento del Consorzio agrario provinciale di Potenza nei riguardi della cessata attività del Consorzio agrario fuso.

Art. 5.

Il Consorzio agrario provinciale di Potenza, è incaricato di promuovere e perfezionare gli atti occorrenti per la esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e, a cura del Consorzio agrario provinciale di Potenza, nel Foglio degli annunzi legali della Provincia.

Roma, addì 19 dicembre 1939-XVIII

Il Ministro: TASSINARI

(5517)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1939-XVIII.

Approvazione delle nuove tabelle delle industrie e lavorazioni aventi disoccupazione stagionale o normali periodi di sospensione.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Veduti gli articoli 76 del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, convertito — con modificazioni — nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 1155, e 13 del regolamento approvato con R. decreto 7 dicembre 1924, n. 2270, mantenuto in vigore dall'art. 140 del citato R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827;

Veduto il decreto Ministeriale 18 agosto 1925, e successive modificazioni, col quale furono approvate le tabelle delle industrie e lavorazioni aventi disoccupazione stagionale o di sosta;

Ritenuta la opportunità di rivedere le predette tabelle;

Udito il Comitato speciale per l'assicurazione contro la disoccupazione e le Associazioni professionali interessate;

Decreta:

Le tabelle delle industrie e lavorazioni aventi disoccupazione stagionale o di sosta approvate con decreto Ministeriale 18 agosto 1925 e successivamente modificate, sono sostituite — ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 — dalle tabelle annesse al presente decreto che entra in vigore dalla sua data.

Roma, addì 11 dicembre 1939-XVIII

Il Ministro: RICCI

Tabelle delle industrie aventi disoccupazione stagionale o normali periodi di sospensione.

(Articolo 76 del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, e articolo 13 del regolamento approvato con R. decreto 7 dicembre 1924, n. 2270).

Denominazione	Provincie cui si applica il periodo non indennizzabile	Periodo non indennizzabile
Cave di alta montagna (site ad altezza di 1000 metri o più sul livello del mare)	Ancona, Aosta, Apuania, Aquila, Ascoli Piceno, Avellino, Belluno, Benevento, Bergamo, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Catania, Catanzaro, Como, Cosenza, Cuneo, Enna, Firenze, Forlì, Lucca, Macerata, Matera, Messina, Modena, Novara, Perugia, Pesaro Urbino, Pistoia, Potenza, Reggio Emilia, Sondrio, Torino, Trento, Udine, Varese, Vercelli, Verona, Vicenza	1° dicembre-28 febbraio
Cernita, spianamento, imballaggio e spedizione del tabacco	Bari, Brindisi, Chieti, Lecce, Pescara, Taranto	1° agosto-31 ottobre
	Salerno	1° marzo-30 giugno
Conserve alimentari vegetali (per tutto il personale, tranne quello addetto alla fabbricazione delle scatole di latta e delle casse di legno ed alla spedizione)	Pavia	60 giorni dalla sospensione o riduzione del lavoro nei singoli stabilimenti, dovute a cause ricorrenti
	Napoli, Salerno	1° dicembre-31 gennaio
	Bari	1° dicembre-15 marzo
Costruzioni edilizie (per tutto il personale; esclusi i carpentieri, i pontaroli, i terrazieri, gli sterratori ed i manovali non addetti ad opere di muratura)	Alessandria, Aosta, Asti, Belluno, Bergamo, Bologna, Bolzano, Brescia, Como, Cremona, Cuneo, Ferrara, Forlì, Mantova, Milano, Modena, Novara, Padova, Parma, Pavia, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rovigo, Sondrio, Torino, Treviso, Trento, Udine, Varese, Venezia, Vercelli, Verona, Vicenza.	16 dicembre-31 gennaio
Fabbricazione a soffio delle lastre di vetro.	Firenze, Napoli, Pisa, Pistoia, Roma, Salerno, Venezia	16 giugno-15 settembre
Fabbricazione dei concimi chimici (per il solo personale addetto all'insacco ed alla spedizione dei prodotti)	Agrigento, Ancona, Aosta, Aquila, Ascoli Piceno, Bari, Bergamo, Bologna, Bolzano, Breccia, Cagliari, Catania, Catanzaro, Cremona, Cuneo, Firenze, Forlì, Grosseto, Livorno, Lucca, Macerata, Mantova, Milano, Modena, Napoli, Novara, Padova, Palermo, Pesaro Urbino, Pescara, Piacenza, Pistoia, Ravenna, Reggio Emilia, Rovigo, Sassari, Taranto, Torino, Varese, Venezia, Vercelli, Verona, Vicenza	1° giugno-15 settembre
Fabbricazione dei laterizi con lavorazione a macchina e fabbricazione dei laterizi con lavorazione mista a mano ed a macchina	Alessandria, Ancona, Aosta, Ascoli Piceno, Asti, Belluno, Bergamo, Bolzano, Brescia, Como, Cremona, Cuneo, Macerata, Mantova, Milano, Novara, Padova, Pavia Pesaro Urbino, Rovigo, Sondrio, Torino, Trento, Treviso, Udine, Varese, Venezia, Vercelli, Verona, Vicenza	1° dicembre-31 gennaio
Fabbricazione di acque gassose e seltz	Alessandria, Aosta, Apuania, Arezzo, Asti, Bari, Belluno, Bergamo, Brescia Brindisi, Como, Cremona, Cuneo, Firenze, Fiume, Foggia, Frosinone, Gorizia, Grosseto, Lecce, Livorno, Lucca, Mantova, Matera, Milano, Novara, Padova, Pavia, Perugia, Pisa, Pistoia, Pola, Potenza, Rieti, Roma, Rovigo, Siena, Sondrio, Taranto, Terni, Torino, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Vercelli, Verona, Vicenza, Viterbo, Zara.	1° novembre-31 marzo
Fabbricazione di birra e ghiaccio	Alessandria, Aosta, Apuania, Aquila, Asti, Belluno, Bergamo, Brescia, Brindisi, Cagliari, Como, Cremona, Cuneo, Firenze, Lecce, Livorno, Lucca, Mantova, Matera, Milano, Novara, Padova, Pavia, Perugia, Pisa, Pistoia, Potenza, Roma, Sondrio, Torino, Varese, Venezia, Vercelli, Vicenza	1° dicembre-15 marzo

Denominazione	Provincie cui si applica il periodo non indennizzabile	Periodo non indennizzabile
Fabbricazione di bottiglie e recipienti di vetro scuro, senza lavorazione a macchine automatiche	Alessandria, Asti, Firenze, Littoria, Livorno, Milano, Napoli, Pisa, Pistoia, Roma, Salerno, Savona, Siena, Torino, Varese, Venezia, Verona	21 luglio-15 settembre
Fabbricazione di solo ghiaccio	Apuania, Arezzo, Bari, Belluno, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Firenze, Frosinone, Livorno, Lucca, Mantonva, Milano, Padova, Pavia, Pisa, Pistoia, Rieti, Roma, Rovigo, Siena, Sondrio, Terni, Treviso, Varese, Venezia, Verona, Vicenza, Viterbo	1º novembre-15 marzo
Fabbricazione meccanica delle lastre di vetro	Chieti, Firenze, Livorno, Milano, Napoli, Pescara, Pisa, Pistoia, Roma, Salerno Sassari, Venezia	20 giorni dallo spegnimento dei forni nei singoli stabilimenti dovuto a cause ricorrenti
Fiascai	Firenze, Livorno, Perugia, Pisa, Pistoia	1º agosto-31 agosto
Industria del vetro bianco compresa la lavorazione delle bottiglie di vetro bianco e delle conterie	Alessandria, Asti, Firenze, Livorno, Napoli, Milano, Pisa, Pistoia, Roma, Salerno, Savona, Siena, Torino	30 giorni dallo spegnimento dei forni nei singoli stabilimenti dovuto a cause ricorrenti
Manipolazione del tabacco	Arezzo	60 giorni dalla sospensione o riduzione del lavoro nei singoli stabilimenti dovuto a cause ricorrenti
	Avellino, Napoli, Salerno	16 marzo-15 giugno
	Benevento	1º novembre-31 dicembre (per le operaie temporanee) 1º ottobre-15 gennaio (per le operaie avventizie)
Segue: Manipolazione del tabacco	Chieti, Frosinone, Perugia, Pescara, Roma.	1º luglio-15 settembre
	Pola	1º agosto-31 ottobre
	Rieti	45 giorni dalla sospensione o riduzione del lavoro nei singoli stabilimenti dovuto a cause ricorrenti
Pettinatura e scegliatura della canapa (per il personale degli stabilimenti che attendono esclusivamente alla pettinatura ed alla scegliatura)	Bologna, Ferrara, Napoli, Rovigo	1º giugno-31 agosto
Taglio dei boschi di alto fusto (per il solo personale addetto all'abbattimento delle piante)	Belluno, Bergamo, Brescia, Catania, Cosenza, Reggio Calabria, Treviso, Verona, Vicenza	1º dicembre-28 febbraio
Trattura della seta	Alessandria, Ancona, Aosta, Arezzo, Ascoli Piceno, Asti, Belluno, Bergamo, Bolzano, Brescia, Como, Cosenza, Cremona, Cuneo, Firenze, Forlì Lucca, Macerata, Mantova, Messina, Milano, Napoli, Novara, Padova, Pavia, Pesaro Urbino, Pisa, Pistoia, Reggio Calabria, Rovigo, Sondrio, Torino, Trento, Treviso, Udine, Varese, Venezia, Vercelli, Verona, Vicenza	30 giorni nel quadrimestre aprile-luglio dalla sospensione o riduzione del lavoro nei singoli stabilimenti dovuto a cause ricorrenti

Il Ministro: RICCI

(5496)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1939-XVIII.

Nuovo elenco delle lavorazioni che si compiono annualmente in periodi di durata inferiore ai sei mesi.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Veduti gli articoli 40, n. 9 del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 1155, e 10 del regolamento approvato con R. decreto 7 dicembre 1924, n. 2270, mantenuto in vigore dall'art. 140 del citato decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827;

Veduto il decreto Ministeriale 1° marzo 1927, e successive modificazioni, col quale fu approvato l'elenco delle lavorazioni che si compiono annualmente in determinati periodi di durata inferiore ai sei mesi;

Ritenuta l'opportunità di rivedere il predetto elenco;

Udito il Comitato speciale per l'assicurazione contro la disoccupazione e le Associazioni professionali interessate;

Decreta:

L'elenco delle lavorazioni che si compiono annualmente in determinati periodi di durata inferiore ai sei mesi, annesso al decreto Ministeriale 1° marzo 1927 e successivamente modificato, è sostituito — ai sensi e per gli effetti dell'art. 40, n. 9, del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827 — dal l'elenco annesso al presente decreto che entra in vigore dalla sua data.

Roma, addì 11 dicembre 1939-XVIII

Il Ministro: RICCI

Elenco delle lavorazioni che si compiono annualmente in periodi di durata inferiore ai sei mesi

(Art. 40, n. 9 del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827 e art. 10 del regolamento approvato con R. decreto 7 dicembre 1924, numero 2270).

Allevamento bachi.

Ammasso, sgranatura, legatura, macerazione e stesa all'aperto del lino (per le sole provincie della Lombardia.

Caseifici (per le sole provincie della Sardegna).

Cernita degli agrumi, imballaggio e rifazione delle casse per l'esportazione (meno che per le provincie di Catanzaro, Cosenza, Palermo, Reggio Calabria).

Cernita di ammasso e stufatura dei bozzoli.

Cernita ed imbottamento delle foglie di tabacco (meno che per le provincie di Bari, Brindisi, Chieti, Foggia, Forlì, Lecce, Pescara, Piacenza, Ravenna, Salerno e Taranto).

Confezione seme bachi.

Conservazione dei funghi.

Conservazione delle olive in salamoia.

Conservazione marinatura e salatura del pesce (meno che per le provincie di Fiume, Pistoia, Pola, Trieste ed Udine).

Conservazione e mondatura dei chinotti (per la sola provincia di Savona).

Conservazione e snocciolatura delle ciliege (meno che per le provincie di Bari e Brindisi).

Diserbo dei canali, riordinamento delle scoline, lavori di piccola bonifica ed in genere tutti i lavori di ordinaria manutenzione delle opere consortili di bonifica.

Distillazione del marasco.

Distillazione della menta.

Distillazione delle vinacce (meno che per le provincie di Apuania, Arezzo, Bologna, Ferrara, Firenze, Forlì, Grosseto, Livorno, Lucca, Modena, Parma, Piacenza, Pisa, Pistoia, Ravenna, Reggio Emilia, Siena).

Estrazione dell'essenza di bergamotto.

Estrazione dell'olio dalle sanse (meno che per le provincie di Apuania, Arezzo, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Campobasso, Catanzaro, Cosenza, Firenze, Fiume, Foggia, Frosinone, Gorizia, Grosseto, Lecce, Littoria, Livorno, Lucca, Matera, Napoli, Perugia, Pisa, Pistoia, Pola, Potenza, Reggio Calabria, Rieti, Roma, Salerno, Siena, Taranto, Terni, Trieste, Udine, Viterbo, Zara).

Estrazione dello zucchero greggio dalle barbabietole, raffinazione dello stesso, distilleria e lavorazione dei sotto prodotti, esclusivamente per le maestranze avventizie, (meno che per la provincia di Genova).

Fabbricazione della conserva di pomodoro e preparazione dei pomodori pelati.

Fabbricazione della crema di castagne.

Fabbricazione dei derivati degli agrumi.

Fabbricazione dei laterizi con lavorazione a mano.

Fabbricazione della liquorizia (meno che per le provincie di Catania, Enna, Messina, Ragusa e Siracusa).

Fabbricazione della mostarda.

Fabbricazione del panforte.

Fabbricazione del solfuro di carbonio (meno che per le provincie di Alessandria, Aosta, Apania, Arezzo, Asti, Catania, Cuneo, Firenze, Frosinone, Grosseto, Livorno, Littoria, Lucca, Novara, Perugia, Pisa, Pistoia, Rieti, Roma, Siena, Terni, Torino, Vercelli e Viterbo).

Fabbricazione del torrone (meno che per la provincia di Benevento).

Imbottigliamento di acque minerali (per le sole provincie della Lombardia).

Lavaggio ed imballo della lana (meno che per le provincie di Cagliari, Genova, Gorizia, Imperia, La Spezia, Nuoro, Sassari, Savona, Trieste).

Lavatura della paglia per cappelli.

Lavorazione delle carni suine (meno che per le provincie di Alessandria, Aosta, Asti, Bergamo, Bologna, Brescia, Como, Cremona, Cuneo, Ferrara, Forlì, Genova, Imperia, La Spezia, Mantova, Milano, Modena, Novara, Padova, Parma, Pavia, Pesaro, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Savona, Sondrio, Torino, Treviso, Varese, Venezia, Vercelli e Verona).

Lavorazione del falasco.

Lavorazione del giunco e delle canne palustri (meno che per la provincia di Mantova).

Lavorazione delle sardine sotto olio (meno che per le provincie di Firenze, Pistoia, Pola, Trieste, Udine).

Lavorazione del sommacco.

Maciullazione della canapa.

Manipolazione, condizionatura, imballaggio ed esportazione dei fiori, degli ortaggi, delle foglie e dei frutti (meno che per le provincie di Frosinone, Lucca, Napoli, Roma e Salerno e — per quanto riguarda la manipolazione, condizionatura ed esportazione dei fiori — meno che per la provincia di Imperia).

Pesca e lavorazione del tonno.

Pesca valliva.

Pettinatura di canapa a se stanti (per le sole provincie della Campania).

Preparazione dei carciofini sotto olio.

Preparazione e conservazione della polpa di frutta (per la sola provincia di Savona).

Preparazione dei fichi secchi.

Pressatura dei foraggi.

Produzione dei gelati (meno che per le provincie di Catanzaro, Cosenza, Frosinone, Littoria, Perugia, Reggio Calabria, Rieti, Roma, Terni, Trieste e Viterbo).

Produzione dei vini comuni (trasporto e pigiatura dell'uva, cottura del mosto torchiatura delle vinacce, travasamento del vino).

Raccolta del sale (meno che per le provincie di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Ravenna, Siracusa e Trapani).

Scorzatura del sughero e delle quercie.

Scuotitura, raccolta e spinatura delle pine.

Selezione meccanica delle sementi.

Sgranellatura del cotone.

Sgusciamento delle mandorle.

Spalatura della neve (per le sole provincie di Bolzano e Trento).

Spiumatura di tiffa.

Spremitura delle olive.

Stabilimenti di bagni marini, lacuali e fluviali.

Stabilimenti per le cure termali e per le cure di acque minerali (meno che per gli stabilimenti militari balneo termali di Acqui e di Ischia e per gli stabilimenti di Salsomaggiore e di Battaglia).

Taglio dei boschi non cedui (per il solo personale addetto all'abbattimento delle piante, meno che per le provincie di Agrigento, Ancona, Apuania, Arezzo, Ascoli Piceno, Avellino, Belluno, Benevento, Bergamo, Brescia, Caltanissetta, Catanzaro, Cosenza, Cremona, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Macerata, Mantova, Napoli, Padova, Palermo, Pesaro, Pisa, Pistoia, Reggio Calabria, Rovigo, Salerno, Siena, Trapani, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza).

Taglio e carbonizzazione dei boschi cedui (meno che per le provincie della Sardegna).

Trebbiatura meccanica dei cereali.

Il Ministro: RICCI

(5497)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA - UFFICIO IMPIANTI INDUSTRIALI

Elenco n. 79 dei decreti Ministeriali contenenti i provvedimenti sulle domande di autorizzazione per nuovi impianti industriali e per l'ampliamento di stabilimenti industriali esistenti ai sensi della legge 12 gennaio 1933, n. 141, e dei Regi decreti 15 maggio 1933, n. 590, e 12 aprile 1937, n. 841.

INDUSTRIA DELLA SIDERURGIA

4615. — Decreto Ministeriale 8 dicembre 1939-XVIII, col quale la domanda della Ditta Umberto Niccolucci, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione per ampliare la propria fonderia di Milano, per produzione di getti, di acciaio comune ed inossidabile, non è accolta.

4616. — Decreto Ministeriale 8 dicembre 1939-XVIII, col quale la domanda della Ditta Fonderia Artigiani Lombardi (costituenda), con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Milano, una fonderia di acciai inossidabili, non è accolta.

4617. — Decreto Ministeriale 8 dicembre 1939-XVIII, col quale la domanda della Ditta Carlo Pizzorno e Giuseppe Vastapane, con sede in Genova-Sampierdarena, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Genova, una fonderia dotata di un forno a due crogiuoli, per la produzione di una lega speciale al manganese, non è accolta.

INDUSTRIA DELLA METALLURGIA E DELLE LAVORAZIONI METALLURGICHE.

4618. — Decreto Ministeriale 8 dicembre 1939-XVIII, col quale la S. A. Radial Italiano, con sede in Milano, è autorizzata ad allestire in Milano, un impianto per la produzione di lingotti di leghe metalliche leggere, costituite totalmente da metalli nazionali (alluminio, zinco, magnesio).

4619. — Decreto Ministeriale 8 dicembre 1939-XVIII, col quale la S. A. Fondital, con sede in Milano, è autorizzata ad allestire in Lombardia, un impianto per la fusione e la lavorazione plastica di leghe leggere ed estraleggere.

4620. — Decreto Ministeriale 8 dicembre 1939-XVIII, col quale la S. A. Lavorazione Alluminio «S.A.S.A.), con sede in Milano, è autorizzata ad allestire in Dolzago (Como), un impianto per la fabbricazione di profili speciali in alluminio ed in altre leghe autarchiche, per morzetterie elettriche e buffetterie militari.

4621. — Decreto Ministeriale 8 dicembre 1939-XVIII, col quale la S. A. Fabbrica Accumulatori Hensemberg, con sede in Monza, è autorizzata ad allestire, presso il proprio stabilimento di Monza, un impianto elettrostatico per la precipitazione ed il ricupero delle polveri di piombo contenute nei fumi provenienti dai forni di detto stabilimento.

4622. — Decreto Ministeriale 8 dicembre 1939-XVIII, col quale la Ditta Fusco e C. Laboratorio Residui Fotografici con sede in Milano, è autorizzata ad allestire in Milano, un impianto per il recupero dell'argento dai residuati fotografici.

4623. — Decreto Ministeriale 8 dicembre 1939-XVIII, col quale la domanda della S. A. Orsenigo Vittorio e Figli, con sede in Figino Serenza (Como), intesa ad ottenere l'autorizzazione per installare presso la propria officina meccanica, un laminatoio a tre rulli spianatori, non è accolta.

4625. — Decreto Ministeriale 8 dicembre 1939-XVIII, col quale la domanda della S. A. Cantieri Metallurgici della Venezia Giulia, con sede in Trieste, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire un laminatoio per la produzione di laminati e profilati, non è accolta.

4625. — Decreto Ministeriale 8 dicembre 1939-XVIII, col quale la Ditta Sardone Carmine Francesco, con sede in Treviso, località Fiera, è autorizzata ad ampliare la propria officina meccanica in Treviso con l'installazione di un treno sbozzatore (composto da una gabbia a tre cilindri del diametro di mm. 300); di un forno di riscaldo da 20 quintali, e di un maglio da 2 tonnellate, per la lavorazione dei materiali necessari alle esigenze interne della propria officina.

4626. — Decreto Ministeriale 8 dicembre 1939-XVIII, col quale la domanda della Ditta Amore Antonino e Colli Vignorelli, con sede, in Trino Vercellese, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Trino Vercellese, un laminatoio per la lavorazione dei rottami di ferro di raccolta, non è accolta.

4627. — Decreto Ministeriale 8 dicembre 1939-XVIII, col quale la domanda della Ditta Merati Luigi, con sede in Milano, intesa ad ottenere la autorizzazione per ampliare la propria officina con l'installazione di un impianto per trafilati a freddo, non è accolta.

4628. — Decreto Ministeriale 30 ottobre 1939-XVIII, col quale il decreto Ministeriale 13 giugno 1938-XVI è revocato.

La Ditta A. L. Colombo, con sede in Milano, è autorizzata ad allestire, presso il proprio stabilimento di Lambrate, un treno sbozzatore per la lavorazione di billette e tondi di acciaio per la produzione di tubi sbozzati da servire per la fabbricazione di tubi di precisione in acciaio speciali ed inossidabili, con esclusione di tubi laminati e trafilati a caldo.

La presente autorizzazione s'intende concessa soltanto per il fabbisogno interno della Ditta, ed è esclusa la vendita dei predetti a terzi.

4629. — Decreto Ministeriale 20 novembre 1939-XVIII, col quale il decreto Ministeriale 13 giugno 1938, è revocato.

La Ditta Ronconi C. e A. con sede in Milano, è autorizzata ad esercire, in Milano, un impianto per la riutilizzazione di materiali da recupero, mediante trafilatura e ricottura, e costituito da due banchi per la trafilatura a freddo dei tubi.

4630. — Decreto Ministeriale 8 dicembre 1939-XVIII, col quale la Ditta Bartolini Domenico, con sede in Lecco, è atuorizzata ad ampliare il proprio impianto di Lecco installandovi nuovo macchinario allo scopo di completare l'attuale suo ciclo produttivo di catene.

4631. — Decreto Ministeriale 8 dicembre 1939-XVIII, col quale la Ditta Oreste Buti & C., con sede in Firenze è autorizzata ad installare nella propria officina meccanica di Rifredi un laminatorio per alluminio.

4632. — Decreto Ministeriale 8 dicembre 1939-XVIII, col quale la S. A. Italiana per il Magnesio e Leghe di Magnesio, con sede in Venezia, è autorizzata ad allestire nella zona industriale di Bolzano, uno stabilimento per la lavorazione di laminati e trafilati di magnesio e sue leghe.

4633. — Decreto Ministeriale 8 dicembre 1939-XVIII, col quale la S. A. Nazionale « Cogne », con sede in Torino, è autorizzata ad allestire in Aosta un impianto per la produzione di profilati e di lamiere di magnesio e sue leghe.

4634. — Decreto Ministeriale 8 dicembre 1939-XVIII, col quale la Ditta Fonderie Luciano Rumi, con sede in Torino, è autorizzata a trasferire da Torino a Seriate (Bergamo), ed ampliare la propria fonderia di metalli installandovi nuovo macchinario per le operazioni di fucinatura, stampaggio, laminazione e trafilatura delle leghe speciali (michrametal, bronzo, alluminio, ecc.), di attuale produzione della Ditta.

4635. — Decreto Ministeriale 8 dicembre 1939-XVIII, col quale la Società Metallurgica Bresciana già Tempini, con sede in Brescia, è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento di Brescia con la installazione di nuovo macchinario, allo scopo di produrre tubi di zinco e sue leghe da mm. 50 a 250 di diametro e barre tonde e profilate di zinco e sue leghe da mm. 50 a 100 di diametro.

4636. — Decreto Ministeriale 8 dicembre 1939-XVIII, col quale la Società Metallurgica Italiana, con sede in Milano, è autorizzata ad installare presso il proprio stabilimento di Livorno, un forno rotativo Thomas per la fusione di rame elettrolitico in barre, destinato alla produzione di filo di diametri sottili.

INDUSTRIA DELLE FONDERIE

4637. — Decreto Ministeriale 8 dicembre 1939-XVIII, col quale la domanda della Ditta Magni Giuseppe, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione per esercire, nel proprio stabilimento di Milano, un forno cubilotto per fusioni di ghisa, non è accolta.

4638. Decreto Ministeriale 8 dicembre 1939-XVIII, col quale la domanda della Società Anonima Officine Meccaniche Bertoni e Cotti, con sede in Copparo (Ferrara), intesa ad ottenere l'autorizzazione per ampliare la propria officina di Ferrara, con l'impianto di una fonderia per ghisa e metalli, non è accolta.

4639. — Decreto Ministeriale 8 dicembre 1939-XVIII, col quale la domanda della Ditta Buscetto Gaetano di Salvatore, con sede in Nocera Inferiore, intesa ad ottenere l'autorizzazione governativa per allestire, in Nocera Inferiore, una fonderia di ghisa, alluminio e bronzo, non è accolta.

4640. — Decreto Ministeriale 8 dicembre 1939-XVIII, col quale la Ditta Gandiani Luigi e Carpi Giuseppe, con sede in Reggio Emilia, è autorizzata ad allestire, in Reggio Emilia, una fonderia per getti in bronzo ed alluminio, installando un forno a crogiolo dotato di ventilatore.

4641. — Decreto Ministeriale 1939-XVIII, col quale la domanda della Ditta Maria Cornaglia, in Eusebione, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Torino una fonderia di metalli (rame, alluminio, bronzo ed ottone), non è accolta.

INDUSTRIA DEI MEZZI MECCANICI DI TRASPORTO

4642. — Decreto Ministeriale 26 ottobre 1939-XVII, col quale la A. « F. M. Danielli », con sede in Milano, è autorizzata ad esercire, a Milano, un impianto per la costruzione di carburatori per motori a scoppio, secondo il brevetto n. 358883 e la domanda di brevetto 1686, reg 431, del 14 giugno 1938.

INDUSTRIA DELLE LAVORAZIONI MECCANICHE

4643. — Decreto Ministeriale 8 dicembre 1939-XVIII, col quale la Ditta L. Oxenius Di Leonardo Oxenius, con sede in Milano, è autorizzata ad installare, nel proprio stabilimento di Monza, nuovo macchinario per la produzione di speciali tubazioni flessibili, con relativi raccordi, secondo i propri brevetti.

INDUSTRIA DELLE MINUTERIE METALLICHE

4644. — Decreto Ministeriale 8 dicembre 1939-XVIII, col quale la domanda della Ditta Tosi Luigi, con sede in Brescia, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Brescia, un impianto per la fabbricazione di cerniere lampo in metallo, non è accolta.

4645. — Decreto Ministeriale 20 novembre 1939-XVIII, col quale la Ditta Fabbrica Italiana Molle di Precisione di Magri Angelo, con sede in Milano, è autorizzata ad allestire, in Milano, un piccolo impinto per la fabbricazione di molle speciali per orologeria in genere e per fonografi.

4646. — Decreto Ministeriale 20 novembre 1939-XVIII, col quale il decreto Ministeriale 2 aprile 1938 è revocato.

La Ditta Palazzoli Federico & C., con sede in Brescia, è autorizzata ad ampliare la propria officina elettrotecnica, installandovi tre macchine per produrre viteria stampata speciale uso esclusivo della ditta.

INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI ELETTRICHE E RADIO ELETTRICHE.

4647. — Decreto Ministeriale 20 novembre 1939-XVIII, col quale la Ditta rag. Ubaldo Piazza, con sede in Milano, è autorizzata ad allestire in Milano, un impianto per la costruzione di:

1) raddrizzatori di corrente del tipo metallico ed a valvole.
2) Trasformatori di piccola potenza;
3) Bobine d'accensione per impianto d'auto.

4648. — Decreto Ministeriale 8 dicembre 1939-XVIII, col quale la Società Anonima C.R.E.A. con sede in Milano, è autorizzata ad esercire alcune macchine già installate, ed ampliare il proprio impianto di Milano, con l'installazione di altre macchine, per la costruzione di parti e dispositivi per applicazioni di elettrotecnica e di alta frequenza.

4649. — Decreto Ministeriale 19 ottobre 1939-XVIII, col quale la S. A. Elettrovetro Nazionale, con sede in Milano, è autorizzata ad allestire in Milano, un impianto per la fabbricazione di fili di svolgimento con isolamento brevettato in elettrovetro e per il rivestimento con elettrovetro di conduttori e cavi elettrici anche se già ricoperti in gomma e piombo. E' esclusa la diretta fabbricazione di conduttori e cavi elettrici.

4650. — Decreto Ministeriale 8 dicembre 1939-XVIII, col quale la domanda della Ditta Enrico Turletti, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Torino, un impianto per la fabbricazione di elettrodi speciali per saldatura, con avvolgimento a spirale di filo metallico, ed elettrodi comuni con rivestimento ad immersione, non è accolta.

4651. — Decreto Ministeriale 20 novembre 1939-XVIII, col quale la Ditta Fabbrica Italiana Elettro di Marghera, « F.I.E.M. » con sede in Milano, è autorizzata ad esercire il polverizzatore ed i tre forni elettrici da Kw. 7,5 ciascuno già installati, e ad installare altri due forni elettrici da Kw. 7 ciascuno, per la produzione di elettrodi da saldatura, per un quantitativo annuo non superiore a 6.000.000 di pezzi.

INDUSTRIA DEL VETRO.

4652. — Decreto Ministeriale 8 dicembre 1939-XVIII, col quale la Ditta Tosi Aristide, con sede in Parma, è autorizzata ad esercire in Parma, una vetreria dotata di un forno a crogiuolo, con funzionamento a carbone, della capacità di circa Kg. 50 per la fabbricazione di flaconeria e oggetti vari in vetro.

4653. — Decreto Ministeriale 20 novembre 1939-XVIII, col quale la Ditta Paolo e Annibale Cattaneo, con sede in Milano, è autorizzata ad allestire in Milano, a titolo sperimentale, un forno fusorio a carbone, della capacità da 40 a 60 Kg. di vetro nelle 24 ore, per la produzione di cristallo purissimo per lampadari, con esclusione del vetro per ottica.

4654. — Decreto Ministeriale 21 ottobre 1939-XVII, col quale la S. A. Italiana Philips, con sede in Milano, è autorizzata ad installare nel proprio stabilimento di Alpignano, ed in aggiunta all'impianto autorizzato col decreto Ministeriale 13 febbraio 1939, sopracitato, un cilindro formatore del tubo, per fabbricare bastoncini, tubi per orletti e code di cristallo per le comuni lampade elettriche.

INDUSTRIA DELLA GOMMA.

4655. — Decreto Ministeriale 19 ottobre 1939-XVII, col quale la S A. Industria Gomma Sintetica, con sede in Milano, è autorizzata ad allestire, in Terni, un impianto per la produzione di gomma sintetica.

4656. — Decreto Ministeriale 19 ottobre 1939-XVII, col quale la S. A. Industria Gomma Sintetica, con sede in Milano, è autorizzata ad allestire, in Ferrara - Zona Industriale - un impianto per la produzione di gomma sintetica.

INDUSTRIA DEL CEMENTO.

4657. — Decreto Ministeriale 2 dicembre 1939-XVIII, col quale la S. A. Cementi Stradella, con sede in Stradella (Pavia), è atuorizzata ad allestire in Stradella, un impianto per la produzione di cemento.

INDUSTRIA DELLA DISTILLAZIONE DEI COMBUSTIBILI FOSSILI.

4658. — Decreto Ministeriale 24 novembre 1939-XVIII, col quale la Azienda Carboni Italiani « A.Ca.I. », con sede in Roma, è autorizzata ad allestire ed esercire in S. Antioco (Cagliari), un impianto di distillazione a bassa temperatura di carbone Sulcis al fine di ottenere semicoke, catrame, benzina e gas.

INDUSTRIA DELL'ALCOOL CARBURANTE.

4659. — Decreto Ministeriale 17 novembre 1939-XVIII, col quale la domanda della Ditta « Soterna » S. A. Società Generale per l'Energia Termica Nazionale, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Rosarno (Reggio Calabria), un impianto per la utilizzazione chimica del legno allo scopo di ottenere alcool etilico, mangimi, lieviti, concianti, lignina, ecc., non è accolta.

INDUSTRIA DEI GRASSI ED AFFINI.

4660. — Decreto Ministeriale 10 ottobre 1939-XVII, col quale la Ditta Mira Lanza S. A. Fabbriche di Saponi e Candele, con sede in Mira, è autorizzata ad allestire, in Genova-Rivarolo, un impianto per la idrogenazione di acidi grassi superiori e successiva elaborazione al fine di ottenerne detersivi speciali.

INDUSTRIA DELLA CELLULOSA, DELLA CARTA E DEI CARTONI.

4661. — Decreto Ministeriale 27 novembre 1939-XVIII, col quale il decreto Ministeriale 13 febbraio 1939-XVII, è revocato.

La Società Anonima La Fibra Vulcanizzata e Cartiere Prealpine, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento di Intra (Novara), mediante l'installazione di nuovo macchinario per la produzione di pasta di legno meccanica.

4662. — Decreto Ministeriale 20 novembre 1939-XVIII, col quale la Ditta Pasquale ed Alessandro Cascone, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli), è autorizzata ad ampliare la propria cartiera al fine di produrre carta da imballo sottile, con la installazione di due olandesi, di due motori e di una macchina continua.

4663. — Decreto Ministeriale 13 ottobre 1939-XVII, col quale la Ditta avv. Ciani Emilio, con sede in Apuania, è autorizzata ad allestire, nella zona industriale di Apuania, una cartiera per carta di paglia e cartoncino ondulato.

INDUSTRIA DEL RISO.

4664. — Decreto Ministeriale 30 novembre 1939-XVIII, col quale la Ditta Fratelli Capittini Pietro, Valentino e Livio, con sede in Galliate (Novara), è autorizzata ad allestire una nuova pileria di riso per conto terzi, in Galliate, frazione Montereggio.

La Ditta non potrà esigere in avvenire alcuna assegnazione di risone dagli Organi preposti alla sua distribuzione.

4665. — Decreto Ministeriale 30 novembre 1939-XVIII, col quale la Ditta Brenno ed Enea Venturi - Società di fatto, con sede in Bologna, è autorizzata a realizzare un ampliamento della propria riseria, in occasione del suo trasferimento da Bologna a Galliera.

4666. — Decreto Ministeriale 30 novembre 1939-XVIII, col quale la Ditta Fratelli Occhialini, con sede in Bologna, è autorizzata ad ampliare la propria riseria, in occasione del suo trasferimento in località Battiferro (Bologna).

4667. — Decreto Ministeriale 30 novembre 1939-XVIII, col quale la domanda della Ditta Raffaele Pizzoli, con sede in Bologna, intesa

ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Argenta (Ferrara), una nuova pileria di riso, non è accolta.

4668. — Decreto Ministeriale 30 novembre 1939-XVIII, col quale la domanda del sig. Bigi Calvino di Cesare, con sede in San Martino in Argine (Bologna), intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in S. Martino in Argine una nuova pileria di riso, non è accolta.

4669. — Decreto Ministeriale 30 novembre 1939-XVIII, col quale la domanda della Ditta Cambiò Ermenegildo, con sede in Ceneselli (Rovigo), intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Adria (Rovigo), un nuovo impianto per la lavorazione del riso, non è accolta.

4670. — Decreto Ministeriale 30 novembre 1939-XVIII, col quale la domanda della Ditta Padovani Giovanni, con sede in Sorgà (Verona), intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Bonferrato di Sorgà una nuova pileria di riso, non è accolta.

4671. — Decreto Ministeriale 30 novembre 1939-XVIII, col quale la domanda del signor Grinzato Antonio fu Galileo, con sede in Padova, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Padova una nuova risoria non è accolta.

INDUSTRIA DELL'ALCOOL DI II CATEGORIA.

4672. — Decreto Ministeriale 8 dicembre 1939-XVIII, col quale la Ditta Esposito Luigi, con sede in Fondi (Littoria), è autorizzata ad ampliare la propria distilleria di II Categoria, sita in Fondi.

4673. — Decreto Ministeriale 8 dicembre 1939-XVIII, col quale la Ditta di Giulio Venanzio, con sede in Tocco di Casauria (Pescara), è atuorizzata a riattivare ed ampliare la propria distilleria di II categoria sita in Tocco di Casauria.

4674. — Decreto Ministeriale 8 dicembre 1939-XVIII, col quale la Ditta V. Belsito & C., S. A. con sede in Pratola Peligna, (Aquila) è autorizzata ad allestire, in Pratola Peligna, una distilleria di II categoria.

4675. — Decreto Ministeriale 8 dicembre 1939-XVIII, col quale la Ditta Attilio Beneduce, con sede in Barcellona Pozzo di Sotto (Messina), è autorizzata ad allestire, nell'Isola di Lipari, una distilleria di II categoria.

4676. — Decreto Ministeriale 8 dicembre 1939-XVIII, col quale la S. A. Distillerie Italiane, con sede in Milano, è autorizzata ad allestire, in Cerignola (Foggia), una distilleria di II categoria.

4677. — Decreto Ministeriale 8 dicembre 1939-XVIII, col quale la Ditta Sarcinelli Giuseppe, con sede in Minervino Murge (Bari), è autorizzata ad ampliare la propria distilleria di II categoria, sita in Minervino Murge.

4678. — Decreto Ministeriale 8 dicembre 1939-XVIII, col quale la Ditta Ubaldo Serena, con sede in Castelfranco Veneto (Trento), è autorizzata ad ampliare e riattivare la propria distilleria di II categoria sita in Castelfranco Veneto (Treviso).

4679. — Decreto Ministeriale 8 dicembre 1939-XVIII, col quale la S. A. Distellerie Italiane, con sede in Milano, è autorizzata a sostituire, nella propria distilleria di Nizza Monferrato la colonna di distillazione.

4680. — Decreto Ministeriale 8 dicembre 1939-XVIII, col quale la Ditta Inga & C. S. A., con sede in Genova, è autorizzata ad esercire in Serravalle Libarna (Alessandria), una distilleria di alcool da vinacce ed una distilleria di alcool da vino.

4681. — Decreto Ministeriale 8 dicembre 1939-XVIII, la Ditta Anna Maria Barbiellini Amidei, con sede in Portoferraio (Livorno), è autorizzata ad allestire in Portoferraio una distilleria di II categoria.

4682. — Decreto Ministeriale 10 ottobre 1939-XVIII, col quale la S. A. Distillerie Italiane, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare la propria distilleria di II categoria di Serralunga di Crea (Alessandria).

4683. — Decreto Ministeriale 8 dicembre 1939-XVIII, col quale la domanda della S. A. Incremento Agrario (S.I.A.), con sede in Firenze, intesa ad ottenere l'autorizzazione per riattivare ed ampliare la propria distilleria di II categoria, non è accolta.

4684. — Decreto Ministeriale 8 dicembre 1939-XVIII, col quale la domanda della S. A. Fornaci di Volterra, con sede in Volterra (Pisa), intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire, in località Saline di Volterra, una distilleria di II categoria, non è accolta.

4685. — Decreto Ministeriale 8 dicembre 1939-XVIII, col quale la domanda della Società Industriale per la Lavorazione delle Sanse, Vinacce ed Affini, con sede in Chiusi Scalo (Siena), intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Chiusi Scalo, una distilleria di II categoria, non è accolta.

4686. — Decreto Ministeriale 8 dicembre 1939-XVIII, col quale la domanda della S. A. Vinicola Laziale, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'autorizzazione per riattivare ed ampliare la propria distilleria di II categoria sita in Collemattia (Roma), non è accolta.

4687. — Decreto Ministeriale 8 dicembre 1939-XVIII, col quale la domanda della Ditta Tabanelli Andrea, con sede in Lugo (Ravenna), intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Lugo una distilleria di II categoria, non è accolta.

4688. — Decreto Ministeriale 8 dicembre 1939-XVIII, col quale la domanda della Ditta Venturi Agostino, con sede in Lugo (Ravenna), intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Lugo, una distilleria di II categoria, non è accolta.

4689. — Decreto Ministeriale 8 dicembre 1939-XVIII, col quale la domanda della Distilleria Canellese C. Bocchino & C., con sede in Canelli (Asti), intesa ad ottenere l'autorizzazione per ampliare la propria distilleria di II categoria in Canelli, non è accolta.

4690. — Decreto Ministeriale 8 dicembre 1939-XVIII, col quale la domanda della Ditta Montanaro Mario, con sede in Alba (Cuneo), intesa ad ottenere l'autorizzazione per ampliare la propria distilleria di II categoria in Alba, non è accolta.

4691. — Decreto Ministeriale 8 dicembre 1939-XVIII, col quale la domanda della Guasconi G. & Figli, con sede in Stradella (Pavia), intesa ad ottenere l'autorizzazione per ampliare in Stradella, la distilleria di II categoria, non è accolta

4692. — Decreto Ministeriale 8 dicembre 1939-XVIII, col quale la domanda della Ditta G. Guasconi & Figli, con sede in Stradella (Pavia), intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Casteggio, una distilleria di II categoria, non è accolta.

4693. — Decreto Ministeriale 8 dicembre 1939-XVIII, col quale la domanda della Ditta Giordani Iride, con sede in Salò (Brescia), intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire, in Salò, una distilleria di II categoria, non è accolta.

4694. — Decreto Ministeriale 8 dicembre 1939-XVIII, col quale la domanda della Ditta Cavazzari Dante, con sede in Avio (Trento), intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Avio, una distilleria di II categoria non è accolta.

4695. — Decreto Ministeriale 8 dicembre 1939-XVIII, col quale la domanda della Ditta Giovanni Della Morte, con sede in San Pietro Incariano (Verona), intesa ad ottenere l'autorizzazione per ampliare la propria distilleria di II categoria sita in S. Pietro Incariano, non è accolta.

4696. — Decreto Ministeriale 8 dicembre 1939-XVIII, col quale la domanda della Ditta Saponaro Antimo, con sede in Campi Salentina, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad ampliare la propria distilleria di II categoria sita in Campi Salentina, trasformando la colonna di distillazione, non è accolta.

4697. — Decreto Ministeriale 8 dicembre 1939-XVIII, col quale la domanda della Ditta Saponaro Silvestro, con sede in Campi Novoli (Lecce), intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Locorotondo (Bari), una distilleria di II categoria, non è accolta.

4698. — Decreto Ministeriale 8 dicembre 1939-XVIII, col quale la domanda della Ditta Corrado Luigi, con sede in Manduria (Taranto), intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire, in Manduria, una distilleria di II categoria, non è accolta.

4699. — Decreto Ministeriale 8 dicembre 1939-XVIII, col quale la domanda della Ditta Camassa Luigi & Figli, con sede in Sava (Taranto), intesa ad ottenere l'autorizzazione per riattivare una distilleria di II categoria sita in Sava, non è accolta.

4700. — Decreto Ministeriale 8 dicembre 1939-XVIII, col quale la domanda della Ditta Pistilli Carmelo, con sede in Lecce, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Gallipoli, una distilleria di II categoria, con annesso un oleificio, non è accolta.

4701. — Decreto Ministeriale 8 dicembre 1939-XVIII, col quale la domanda della Ditta Papetti Leopoldo, con sede in Frosinone, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Frosinone-Scalo, una distilleria di II categoria, non è accolta.

4702. — Decreto Ministeriale 8 dicembre 1939-XVIII, col quale la domanda della Ditta Clementi Antonino, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'autorizzazione per ampliare la propria distilleria di II categoria in Genazzano (Roma), non è accolta.

4703. — Decreto Ministeriale 8 dicembre 1939-XVIII, col quale la domanda della Ditta Ciro De Falco, con sede in Grottaferrata (Roma), intesa ad ottenere l'autorizzazione per ampliare la propria distilleria di II categoria, in Grottaferrata, non è accolta.

4704. — Decreto Ministeriale 8 dicembre 1939-XVIII, col quale la domanda dell'ingegnere Giuseppe Clementi, per conto della Costituenda S. A. Distillerie Umbre, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Pierantonio (Perugia), una distilleria di II categoria, non è accolta.

INDUSTRIA DELLA RAFFINAZIONE DEGLI OLII DI SEMI.

4705. — Decreto Ministeriale 8 dicembre 1939-XVIII, col quale la S. A. « SERO » Soc. Estrazione Raffinazione Olii, con sede in Milano, è autorizzata ad esercire i propri impianti di Lavagna (Genova), per la raffinazione di olii di semi.

4706. — Decreto Ministeriale 8 dicembre 1939-XVIII, col quale la domanda della Ditta Fratelli Masturzo, con sede in Napoli, intesa ad ottenere l'autorizzazione per esercire il proprio impianto di raffinazione di olio di olive, per la raffinazione degli olii di semi, non è accolta.

4707. — Decreto Ministeriale 8 dicembre 1939-XVIII, col quale la domanda della Ditta Pietro Maraffa, con sede in Manduria (Taranto), intesa ad ottenere l'autorizzazione per esercire il proprio impianto per la raffinazione dell'olio di oliva anche per la raffinazione degli olii di semi, non è accolta.

ESTRAZIONE OLIO DA SEMI OLEOSI.

4708. — Decreto Ministeriale 8 dicembre 1939-XVIII, col quale la Ditta Zanche Pietro fu Domenico, con sede in Caselle di Selvazzano (Padova), è autorizzata ad ampliare il proprio impianto di spremitura di olio da germe di mais, ecc., esistente in Caselle di Selvazzano.

4709. — Decreto Ministeriale 8 dicembre 1939-XVIII, col quale la Società Anonima Francesco Costa, con sede in Rovereto (Trento), è autorizzata ad ampliare il proprio oleificio di Sega di Trambilleno, per la lavorazione di germe di mais.

4710. — Decreto Ministeriale 8 dicembre 1939-XVIII, col quale la Società Anonima Molino Savonese, con sede in Savona, è autorizzata ad allestire in Alessandria, frazione Valmadonna, un impianto per la spremitura di germe di mais e di grano, limitatamente alle disponibilità di materie prime del proprio molino.

La domanda, per quanto si riferisce alla lavorazione dei vinaccioli e degli altri semi oleosi, non è accolta.

4711. — Decreto Ministeriale 8 dicembre 1939-XVIII, col quale la Ditta Celanzi Luigi, con sede in Fermo (Ascoli Piceno), è autorizzata ad adibire il proprio impianto di spremitura di olio dalle olive, anche per l'ottenimento di olio dai vinaccioli.

4712 — D. M. 8 dicembre 1939-XVIII, col quale il decreto Ministeriale 6 agosto 1938 è revocato.

La Ditta « S.A.S.R.I.V. » Soc. An. Sfruttamento Razionale Integrale Vinacce, con sede in Nocera Superiore (Salerno), è autorizzata ad adibire il proprio stabilimento solamente per la estrazione di olio dai semi di pomodoro.

4713. — Decreto Ministeriale 8 dicembre 1939-XVIII, col quale la Ditta Santangelo Baldassare di Alberto, con sede in Sciacca (Agrigento), è autorizzata ad allestire in Sciacca, un nuovo impianto al solvente, per la estrazione di olio da vinaccioli e da semi di cotone.

4714. — Decreto Ministeriale 8 dicembre 1939-XVIII, col quale la domanda della Ditta Fratelli Luciani, con sede in Corridonia (Macerata), intesa ad ottenere l'autorizzazione per installare presso il proprio oleificio destinato all'ottenimento di olio di oliva, una superpressa per l'ottenimento di olio di lino e di vinaccioli, non è accolta.

4715. — Decreto Ministeriale 8 dicembre 1939-XVIII, col quale la domanda della Ditta Ugo Montruccoli, con sede in Reggio Emilia, intesa ad ottenere l'autorizzazione per ampliare il proprio oleificio di Reggio Emilia, destinato alla spremitura di semi oleosi, con l'installarvi altre tre presse idrauliche, non è accolta.

4716. — Decreto Ministeriale 8 dicembre 1939-XVIII, col quale la domanda della Ditta Oleificio e Panellificio Candeli Emilio fu Angelo, con sede in Carpi (Modena), intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Carpi (Modena), un impianto di spremitura di semi oleosi nazionali, non è accolta.

4717. — Decreto Ministeriale 8 dicembre 1939-XVIII, col quale la domanda del sig. Sereni Celso, residenze in Castelfranco Emilia (Modena), intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Castelfranco Emilia, un nuovo oleificio per germe di mais e per vinaccioli, non è accolta.

4718. — Decreto Ministeriale 8 dicembre 1939-XVIII, col quale la domanda della Ditta fratelli Masciadri, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire presso il proprio stabilimento di Milano, un impianto di spremitura di olio da semi di colza, non è accolta.

4719. — Decreto Ministeriale 8 dicembre 1939-XVIII, col quale le domande della Soc. An. Oleificio del Garda, con sede in Toscolano (Brescia), intese ad ottenere l'autorizzazione per esercitare due presse meccaniche continue esistenti presso lo stabilimento di Toscolano, per l'ottenimento di olio di lino, di arachide, ecc., non sono accolte.

4720. — Decreto Ministeriale 8 dicembre 1939-XVIII, col quale la domanda della Ditta Aschedamini Francesco, con sede in Crema (Cremona), intesa ad ottenere l'autorizzazione per ampliare il proprio oleificio da semi esistente in Crema, non è accolta.

4721. — Decreto Ministeriale 8 dicembre 1939-XVIII, col quale la domanda della Ditta F.lli Morelli di Paolo, con sede in Marmirolo (Mantova), intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Marmirolo, un nuovo impianto per la spremitura di olio da germi di mais, da vinaccioli e da semi di pomodoro, non è accolta.

4722. — Decreto Ministeriale 8 dicembre 1939-XVIII, col quale la domanda del sig. Trombini Primo, per una costituenda Società, con sede in Fossalta sul Piave (Venezia), intesa ad ottenere l'autorizzazione ad allestire un nuovo impianto di spremitura per olii da semi oleosi, non è accolta.

4723. — Decreto Ministeriale 8 dicembre 1939-XVIII, col quale la domanda della Ditta Narciso Bonato fu Gaetano, con sede in Bassano del Grappa (Vicenza), intesa ad ottenere l'autorizzazione per adibire il proprio impianto di spremitura di olio dalle olive anche per la estrazione dell'olio dal germe di mais e dai vinaccioli, non è accolta.

4724. — Decreto Ministeriale 8 dicembre 1939-XVIII, col quale la Ditta De Vecchi Severo, con sede in Orio al Serio (Bergamo), è autorizzato ad allestire in Orio al Serio (Bergamo), un impianto per la seconda spremitura di olio dai panelli di vinaccioli e di ricino.

INDUSTRIA DELLE BEVANDE GASSATE.

4725. — Decreto Ministeriale 8 dicembre 1939-XVIII, col quale la Soc. An. Cooperativa Esercenti Bar ed Affini, con sede in Viareggio (Lucca), è autorizzata ad allestire in Viareggio una fabbrica di Bevande gassate.

4726. — Decreto Ministeriale 8 dicembre 1939-XVIII, col quale la Ditta Ferdinando & Giovanni Maria Murgia, con sede in Giba (Cagliari), è autorizzata ad allestire, in Giba, una fabbrica di bevande gassate.

4727. — Decreto Ministeriale 8 dicembre 1939-XVIII, col quale la Ditta Quaranta Luigi, con sede in Salerno è autorizzata ad allestire in Salerno una fabbrica di bevande gassate.

4728. — Decreto Ministeriale 8 dicembre 1939-XVIII, col quale la Ditta La Cecilia Alfredo, con sede in S. Severo (Foggia), è autorizzata ad allestire, in S. Severo (Foggia), una fabbrica di bevande gassate a base di succo d'uva.

4729. — Decreto Ministeriale 8 dicembre 1939-XVIII, col quale la domanda della Ditta Italo Bagnoli, con sede in Empoli (Firenze) intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Empoli una piccola fabbrica di bevande gassate, non è accolta.

4730. — Decreto Ministeriale 8 dicembre 1939-XVIII, col quale la domanda della Ditta Franceschinelli Mosè, con sede in Darfò (frazione Corna), intesa ad ottenere l'autorizzazione ad allestire in Darfò una fabbrica di bevande gassate, non è accolta.

4731. — Decreto Ministeriale 8 dicembre 1939-XVIII, col quale la domanda della Ditta Bonometti Ottorino e Vittorio, con sede in Castelmella (Brescia), intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Castelmella una fabbrica di bevande gassate, non è accolta.

4732. — Decreto Ministeriale 8 dicembre 1939-XVIII, col quale la domanda della Ditta Pergolini Mario, con sede in Falconara Marittima, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Falconara Marittima, una fabbrica di bevande gassate, non è accolta.

4733. — Decreto Ministeriale 8 dicembre 1939-XVIII, col quale la domanda della Ditta Abeni Giovanni Battista, con sede in Rodegno-Saiano (Brescia), intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Rodengo-Saiano, una fabbrica di bevande gassate, non è accolta.

4734. — Decreto Ministeriale 8 dicembre 1939-XVIII, col quale la Ditta Biscetti Edoardo, con sede in Rieti, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Rieti, una fabbrica di bevande gassate, non è accolta.

4735. — Decreto Ministeriale 8 dicembre 1939-XVIII, col quale la domanda della Ditta Sansone Carmelo, con sede in Altofonte (Palermo), intesa ad ottenere l'autorizzazione per esercire in Altofonte una fabbrica di bevande gassate, non è accolta.

4736. — Decreto Ministeriale 8 dicembre 1939-XVIII, col quale la domanda della Ditta Papa Angelo, con sede in Gioia del Colle (Bari), intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Gioia del Colle, una fabbrica di bevande gassate, non è accolta.

4737. — Decreto Ministeriale 8 dicembre 1939-XVIII, col quale la domanda della Ditta Albergamo Francesco & Figli, con sede in Favara (Agrigento), intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire, in Favara, una fabbrica di bevande gassate, non è accolta.

4738. — Decreto Ministeriale 8 dicembre 1939-XVII, col quale la domanda della Ditta Intinacelli Ettore, con sede in Torino di Sangro (Chieti), intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Torino di Sangro, una fabbrica di bevande gassate, non è accolta.

4739. — Decreto Ministeriale 8 dicembre 1939-XVIII, col quale la domanda della Ditta « Gassosificio Tridentum » di Cazzoli Ernesto e di Valer Luigi, con sede in Trento, intesa ad ottenere l'autorizzazione per esercitare in Trento, una fabbrica di bevande gassate, non è accolta.

4740. — Decreto Ministeriale 8 dicembre 1939-XVIII, col quale la domanda della Ditta Turco Antonino e Mangiameli Alfio, con sede in Trento, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Trento una fabbrica di bevande gassate, non è accolta.

4741. — Decreto Ministeriale 8 dicembre 1939-XVIII, col quale la domanda della Ditta Carullo Rocco, con sede in Orsogna (Chieti), intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire, in Orsogna, una fabbrica di bevande gassate, non è accolta.

4742. — Decreto Ministeriale 8 dicembre 1939-XVIII, col quale la domanda della Ditta Evelino Massenzi, con sede in Foligno, intesa ad ottenere l'autorizzazione per esercire, in Foligno, una fabbrica di bevande gassate, non è accolta.

INDUSTRIA DEL FREDDO.

4743. — Decreto Ministeriale 8 dicembre 1939-XVIII, col quale la Ditta Luigi Peschiera, con sede in Bologna, è autorizzata ad esercire presso il proprio stabilimento di Borgo Panigale (Bologna), un nuovo impianto frigorifero.

4744. — Decreto Ministeriale 8 dicembre 1939-XVIII, col quale la « S.A.P.I.A. » Soc. An. Prodotti Ittici Atlantici, con sede in Torino, è autorizzata ad allestire in Torino, un impianto frigorifero da adibire esclusivamente alla conservazione del pesce.

4745. — Decreto Ministeriale 8 dicembre 1939-XVIII, col quale la Soc. An. Compagnia Adriatica Servizi Pescherecci Affini (C.A.S.P.A.), con sede in Venezia, è autorizzata ad allestire in Chioggia un impianto frigorifero per la conservazione del pesce.
La domanda per l'allestimento di una fabbrica di ghiaccio non è accolta.

4746. — Decreto Ministeriale 8 dicembre 1939-XVIII, col quale la Ditta Remo Luigi Ricci, con sede in Portolongone (Livorno), è autorizzata ad esercire una fabbrica di ghiaccio in Portolongone.

4747. — Decreto Ministeriale 8 dicembre 1939-XVIII, col quale la Ditta Fenu Maria Angela, con sede in Sanluri (Cagliari), è autorizzata ad allestire in Sanluri una fabbrica di ghiaccio.

4748. — Decreto Ministeriale 8 dicembre 1939-XVIII, col quale la Ditta Traina Marini Vincenzo, con sede in Misilmeri (Palermo), è autorizzata ad allestire in Misilmeri una fabbrica di ghiaccio.

4749. — Decreto Ministeriale 8 dicembre 1939-XVIII, col quale la domanda della Ditta Vincenzo & Massimo Izzi, con sede in Fondi (Littoria), intesa ad ottenere l'autorizzazione per produrre ghiaccio per la vendita a terzi, nel proprio impianto di Fondi, non è accolta.

4750. — Decreto Ministeriale 8 dicembre 1939-XVIII, col quale la domanda della Ditta La Rosa Giovanni, con sede in Roccalumera (Messina), intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Roccalumera una fabbrica di ghiaccio, non è accolta.

4751. — Decreto Ministeriale 8 dicembre 1939-XVIII, col quale la domanda della Ditta Bomba Giovanni & Spadano Pasquale, con sede in Lanciano (Chieti), intesa ad ottenere l'autorizzazione governativa per allestire in Lanciano una fabbrica di ghiaccio, non è accolta.

4752. — Decreto Ministeriale 8 dicembre 1939-XVIII, col quale la domanda della Ditta Ing. Salvino Penso e Ugo Vianelli, con sede in Chioggia (Venezia), intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Chioggia una fabbrica di ghiacco, non è accolta.

4753. — Decreto Ministeriale 8 dicembre 1939-XVIII, col quale la domanda della Ditta Perotti Vincenzo, con sede in S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), intesa ad ottenere l'autorizzazione per esercire una fabbrica di ghiaccio in S. Benedetto del Tronto, non è accolta.

INDUSTRIA PER LA FABBRICAZIONE DI TESSUTI DI COTONE E MISTI.

4754. — Decreto Ministeriale 27 novembre 1939-XVIII, col quale il decreto Ministeriale 24 aprile 1939-XVII, è revocato.
La Ditta Angelo Valzania, con sede in Chieri (Torino) è autorizzata ad esercire nella propria tessitura di coperte di cotone in Chieri, quattro telai Jacquard e macchinario accessorio in sostituzione di dieci telai Jacquard a mano ivi esistenti e da demolirsi.

INDUSTRIA PER LA FABBRICAZIONE DI CALZE.

4755. — Decreto Ministeriale 8 dicembre 1939-XVIII, col quale la S. A. Calzificio Igino Marconi, con sede in Reggio Emilia, è autorizzata ad installare nel proprio stabilimento di Reggio Emilia, un telaio Cotton unitario da 24 teste finezza 51 gg., ed una rocchettiera.

4756. — Decreto Ministeriale 8 dicembre 1939-XVIII, col quale il decreto Ministeriale 31 dicembre 1938-XVII è revocato.
La Ditta Calzificio G. Pianta & C., con sede in Milano, è autorizzata ad installare, nel proprio calzificio di Milano, due telai Cotton unitari da 24 teste ciascuno di finezza 48 gg.

4757. — Decreto Ministeriale 8 dicembre 1939-XVIII, col quale la Ditta F.lli Sozzi, con sede in Milano, è autorizzata ad installare nel proprio calzificio di Milano, quattro incannatoi, due cucitrici, quattro talloniere monoteste e due telai Cotton da 24 teste ciascuno di finezza 54 gg., in sostituzione di un telaio Cotton da 28 teste per piedi di calze da donna e di un telaio Cotton da 24 teste per calze da uomo esistenti nello stabilimento stesso.

4758. — Decreto Ministeriale 8 dicembre 1939-XVIII, col quale il decreto Ministeriale 13 dicembre 1938-XVII, è revocato.
La Ditta Calzificio Pietro Gardin, con sede in Bolzano, è autorizzata ad allestire in Bolzano un impianto per la fabbricazione di calze con quattro telai Cotton unitari (finezze 48-51 e 57 gg.), e relativo macchinario sussidiario.

4759. — Decreto Ministeriale 8 dicembre 1939-XVIII, col quale la Ditta Calzificio Guglielmo Bravo, con sede in Verona, è autorizzata ad installare, nel proprio stabilimento di Verona, due soli telai Cotton da 24 teste, finezza 48 gg. e relativo macchinario sussidiario.
La richiesta per installare un terzo telaio Cotton ed il relativo macchinario sussidiario, non è accolta.

4760. — Decreto Ministeriale 8 dicembre 1939-XVIII, col quale la Ditta Industria Calza Toscana di Benvenuti & Morzelli, con sede in Stabia (Cerreto Guidi - Firenze), è autorizzata ad installare nel proprio stabilimento di Stabbia, un solo telaio Cotton da 28 teste finezza 48 gg., e relativo macchinario accessorio, in sostituzione di tre macchine circolari per calze ivi esistenti.
La richiesta della Ditta per installare un secondo telaio Cotton e relativo macchinario accessorio non è accolta.

4761. — Decreto Ministeriale 27 novembre 1939-XVIII, col quale la Soc. An. Calzificio Emiliano, con sede in Reggio Emilia, è autorizzata ad installare nel proprio stabilimento di Reggio Emilia, un telaio Cotton, unitario da 58 teste finezza 45 gg.

4762. — Decreto Ministeriale 27 novembre 1939-XVIII, col quale la S. A. Ing. Nodari & Eoli, con sede in Milano, è autorizzata ad installare nel proprio calzificio di Castelgoffredo (Mantova) due telai Cotton da 28 teste ciascuno finezza 51 gg. e macchinario sussidiario.

4763. — Decreto Ministeriale 27 novembre 1939-XVIII, col quale la Ditta Calzificio Giovanni Longhi, con sede in Milano-Affori, è autorizzata ad installare un telaio Cotton unitario da 28 teste, finezza 54 gg., nel proprio stabilimento di Milano-Affori.

4764. — Decreto Ministeriale 27 novembre 1939-XVIII, col quale il decreto Ministeriale 31 dicembre 1938-XVII sopracitato è revocato.
La S. A. Manifattura Bustese Calze, con sede in Busto Arsizio, è autorizzata ad installare due telai Cotton unitari da 24 teste ciascuno, di finezza 54 gg. in sostituzione di tre telai Cotton (due per gambe 36 teste complessive ed uno per piedi da 24 teste di finezza 36 gg.) esistenti nel proprio stabilimento.

4765. — Decreto Ministeriale 27 novembre 1939-XVIII, col quale il decreto Ministeriale 21 giugno 1937-XV, soprarichiamato è revocato.
La Soc. Individuale G. Stroppi & C. di Giovanni Stroppi con sede in Milano, è autorizzata ad esercitare nel proprio stabilimento di Pertusella Caronno (Varese), un telaio Cotton unitario da 24 teste, finezza 51 gg.

4766. — Decreto Ministeriale 27 novembre 1939-XVIII, col quale la Ditta « F.A.M.A. » Fabbrica Italiana di Maglierie Fini S. A. con sede in Milano, è autorizzata ad esercitare tre talloniere ed un telaio Cotton unitario da 24 teste di finezza 57 gg., in sostituzione di un telaio Cotton per gambe da 24 teste di finezza 42 gg., esistente nel proprio calzificio i Gorgonzola (Milano).

4767. — Decreto Ministeriale 27 novembre 1939-XVIII, col quale la S. A. Manifattura Maglierie Milano, con sede in Milano, è autorizzata ad installare due telai Cotton unitari da 24 teste ciascuno, finezza 51 gg., nel proprio calzificio di Reggio Emilia.

4768. — Decreto Ministeriale 27 novembre 1939-XVIII, col quale la Ditta Calzificio Lomellino F.lli Giudice, con sede in Cilavegna, è autorizzata ad installare nel proprio stabilimento di Cilavegna, due soli telai Cotton unitari da 28 teste ciascuno, finezza 57 gg.

4769. — Decreto Ministeriale 30 novembre 1939-XVIII, col quale la Ditta Calzificio Caronnese di Donzelli Giovanni & Rondi Eligio,

con sede in Caronno Milanese (Varese), è autorizzata ad esercire, nel proprio stabilimento di Caronno Milanese, un solo telaio Cotton unitario da 24 teste, finezza 54 gg., e due incannatoi.

La richiesta per esercire il secondo telaio Cotton unitario non è accolta.

4770. — Decreto Ministeriale 30 novembre 1939-XVIII, col quale i decreti Ministeriali 18 marzo 1938-XVI e 31 dicembre 1938-XVII, sono revocati.

La Ditta Calzificio di Limbiate Massimo Della Bella, con sede in Limbiate (Milano), è autorizzata ad esercire nel proprio calzificio di Limbiate un telaio Cotton unitario da 24 teste di finezza 48 gg., ivi installato invece del telaio per gambe di cui al decreto Ministeriale 18 marzo 1938-XVI e tre talloniere.

4771. — Decreto Ministeriale 30 novembre 1939-XVIII, col quale la Ditta Calzificio Mazzilli & C., con sede in Lissone (Milano), è autorizzata ad installare un telaio Cotton unitario da 24 teste, di finezza 51 gg., nel proprio stabilimento di Lissone.

4772. — Decreto Ministeriale 30 novembre 1939-XVIII, col quale la Ditta Ruffini Pietro, con sede in Milano, è autorizata ad installare nel proprio calzificio di Gessate (Milano), due telai Cotton da 28 teste ciascuno finezza 48 gg. e relativo macchinario sussidiario

4773. — Decreto Ministeriale 30 novembre 1939-XVIII, col quale la Ditta Calzificio Paolo Santagostino, con sede in Milano-Niguarda, è autorizzata ad installare, nel proprio stabilimento di Milano-Niguarda, solo due telai Cotton per calze da donna da 28 teste ciascuno ed un telaio Cotton da 12 teste per calze da uomo.

La richiesta per installare altri due telai Cotton per calze da donna non è accolta.

4774. — Decreto Ministeriale 30 novembre 1939-XVIII, col quale la Ditta Calzificio Rovetta & Lanti, con sede in Brescia, è autorizzata ad esercire, nel proprio stabilimento di Brescia, due telai Cotton unitari da 24 teste ciascuno, finezza 45 gg., e macchine accessorie.

4775. — Decreto Ministeriale 27 novembre 1939-XVIII, col quale la S. A. Calzificio Emiliano, con sede in Reggio Emilia, è autorizzata ad installare quattro talloniere nel proprio stabilimento di Reggio Emilia.

4776. — Decreto Ministeriale 27 novembre 1939-XVIII, col quale la Ditta Calzificio di Limbiate Massimo della Bella, con sede in Limbiate (Milano), è autorizzata ad installare quattro talloniere e quattro rimagliatrici nel proprio calzificio di Limbiate.

4777. — Decreto Ministeriale 27 novembre 1939-XVIII, col quale la Ditta « F.A.M.A. » Fabbrica Italiana di Maglierie Fini S. A., con sede in Milano, è autorizzata ad installare dieci talloniere per calze Cotton e dieci macchine per rimagliare nel proprio calzificio di Gorgonzola.

4778. — Decreto Ministeriale 27 novembre 1939-XVIII, col quale la S. A. « F.A.M.A. » Fabbrica Italiana di Maglierie Fini, con sede in Milano, è autorizzata ad installare otto talloniere e otto rimagliatrici nel proprio calzificio di Gorgonzola (Milano).

4779. — Decreto Ministeriale 30 novembre 1939-XVIII, col quale la Ditta Calzificio Caronnese di Donzelli Giovanni & Rondi Eligio, con sede in Caronno Milanese (Varese), è autorizzata ad esercire nel proprio stabilimento di Caronno Milanese quattro talloniere ad una testa.

4780. — Decreto Ministeriale 27 novembre 1939-XVIII, col quale la S. A. Manifattura Di Turro, con sede in Milano, è autorizzata ad installare macchine talloniere (15 teste complessive), nel proprio calzificio di Milano.

4781. — Decreto Ministeriale 27 novembre 1939-XVIII, col quale la domanda della Ditta Calzificio Enrico Cipriani, con sede in Verona, intesa ad ottenere l'autorizzazione per installare un telaio Cotton per la fabbricazione delle gambe delle calze da donna nel proprio stabilimento di Verona, non è accolta.

4782. — Decreto Ministeriale 27 novembre 1939-XVIII, col quale la domanda della Ditta Dino Taviani, con sede in Fucecchio (Firenze), intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Fucecchio un nuovo calzificio con due telai Cotton e macchinario sussidiario, non è accolta.

4783. — Decreto Ministeriale 27 novembre 1939-XVIII, col quale la domanda della S. A. Manifattura F.lli Dal Santo, con sede in Verona, intesa ad ottenere l'autorizzazione per installare due telai Cotton e macchinario sussidiario nel proprio calzificio di Verona frazione Montorio, non è accolta.

4784. — Decreto Ministeriale 27 novembre 1939-XVIII, col quale la domanda della S. A. Filatura di Rogeno, con sede in Como, intesa ad ottenere la autorizzazione per allestire in Rogeno (Como), un calzificio con telai Cotton, non è accolta.

4785. — Decreto Ministeriale 27 novembre 1939-XVIII, col quale la domanda della Ditta Calzificio Alfrani Alfredo, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione per installare un telaio Cotton, nel proprio stabilimento di Milano, non è accolta.

4786. — Decreto Ministeriale 27 novembre 1939-XVIII, col quale la domanda della S. A. Giuseppe Dubini & C., con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Bovisio Parini (Como), un impianto per la fabbricazione di calze da donna con telai Cotton non è accolta.

4787. — Decreto Ministeriale 27 novembre 1939-XVIII, col quale la domanda della Ditta Calzificio Moderno Stabbia di Zingoni & Monteforti, con sede in Stabbia di Cerreto Guidi (Firenze) intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Stabbia di Cerreto Guidi un nuovo Calzificio con due telai Cotton e macchinario sussidiario, non è accolta.

4788. — Decreto Ministeriale 27 novembre 1939-XVIII, col quale la domanda della Ditta Cattaneo Luigi, residente in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Soresina (Cremona), un nuovo impianto per la fabbricazione di calze con telai Cotton, non è accolta.

4789. — Decreto Ministeriale 27 novembre 1939-XVIII, col quale la domanda della S. A. « La Velata » con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione per installare due telai Cotton e macchinario accessorio nel proprio calzificio di Pertusella di Caronno Milanese, non è accolta.

4790. — Decreto Ministeriale 27 novembre 1939-XVIII, col quale la domanda della S. A. Calza Emma, con sede in S. Miniato Basso (Pisa), intesa ad ottenere l'autorizzazione per installare due telai Cotton nel proprio calzificio di S. Miniato Basso non è accolta.

4791. — Decreto Ministeriale 27 novembre 1939-XVIII, col quale la S. A. Calzificio Lombardo A. Breasola, con sede in Milano, è autorizzata ad installare cinquanta macchine rettilinee a mano nel proprio stabilimento di Brignano Gera d'Adda.

4792. — Decreto Ministeriale 27 novembre 1939-XVIII, col quale la Ditta Calzificio L. Albini, con sede in Senago (Milano), è autorizzata ad esercire due macchine circolari, una macchina rettilinea a mano e macchinario sussidiario nel proprio stabilimento di Senago.

4793. — Decreto Ministeriale 27 novembre 1939-XVIII, col quale la Ditta Calzificio F. & U. Gallo, con sede in Milano, è autorizzata ad esercire cinque macchine circolari nel proprio calzificio di Milano.

4794. — Decreto Ministeriale 27 novembre 1939-XVIII, col quale la Ditta Calzificio Fagnini Teresa in Zani, con sede in Borgo S. Giacomo (Brescia), è autorizzata ad installare due macchine circolari per piedi nel proprio stabilimento di Borgo S. Giacomo.

4795 — Decreto Ministeriale 27 novembre 1939-XVIII, col quale la Ditta Maglificio Delfino di Rodolfo Gallazzi, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare il proprio calzificio di Milano, mediante l'installazione di tre macchine circolari per calze da uomo e di un incannatoio.

4796. — Decreto Ministeriale 8 dicembre 1939-XVIII, col quale la Ditta Padovani Lami & C., Soc. Accomandita Semplice « Calzificio Apuano » con sede in Apuania - Zona industriale, è autorizzata ad installare, nella zona Industria di Apuania, otto macchine circolari per calze da uomo e relativo macchinario accessorio.

4797. — Decreto Ministeriale 30 novembre 1939-XVIII, col quale la Ditta Calzificio Maglificio Roberto Zoratto, con sede in Codroipo (Udine), è autorizzata ad installare due nuove macchine circolari per la fabbricazione dei piedi dei gambali delle calze e due macchine circolari per la fabbricazione dei piedi delle calze in sostituzione di altrettante macchine nel genere di vecchio tipo esistenti nel proprio stabilimento di Codroipo.

4798. — Decreto Ministeriale 30 novembre 1939-XVIII, col quale la S. A. Cotonificio Andrea Francesco Feo, con sede in Catania, è autorizzata ad allestire in Catania (Ognina), un nuovo calzificio con macchine circolari.

4799. — Decreto Ministeriale 27 novembre 1939-XVIII, col quale la domanda della Soc. Nome Collettivo Calzificio Vittoria con sede in Novara, intesa ad ottenere l'autorizzazione governativa per ampliare il proprio stabilimento di Novara mediante l'installazione di macchine circolari non è accolta.

4800. — Decreto Ministeriale 19 ottobre 1939-XVII, col quale il decreto Ministeriale 22 giugno 1939-XVII, è revocato.

La Ditta Calzificio G. Pianta & C., con sede in Milano, è autorizzata ad esercire quattro macchine circolari per calze, nel proprio stabilimento di Milano.

4801. — Decreto Ministeriale 27 novembre 1939-XVIII, col quale la domanda della Ditta Calzificio Molinari, con sede in Gavirate (Varese), intesa ad ottenere l'autorizzazione per ampliare il proprio

calzificio di Gavirate mediante l'installazione di macchine circolari non è accolta.

4802. — Decreto Ministeriale 27 novembre 1939-XVIII, col quale la Ditta Calzificio Fulvio Fossa, con sede in Cavaria (Varese), intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Cavaria un calzificio con macchine circolari e macchinario sussidiario, non è accolta.

INDUSTRIA PER LA FABBRICAZIONE DI PIZZI RICAMI E TULLI.

4803. — Decreto Ministeriale 27 novembre 1939-XVIII, col quale la domanda della S. A. Fabbrica Italiana Veli Andalusa « Bornaghi » con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione per ampliare il proprio stabilimento di Vaprio d'Adda, non è accolta.

INDUSTRIA PER LA FABBRICAZIONE DI PEGAMOIDE TESSUTI GOMMATI E ARTICOLI DI GOMMA.

4804. — Decreto Ministeriale 27 novembre 1939-XVIII, col quale il decreto Ministeriale 26 settembre 1936, è revocato.

La Ditta Giovanni Crespi, con sede in Legnano, è autorizzata a vendere in pezza, sia sul mercato interno che nei mercati esteri, la pegamoide che essa produce nel proprio stabilimento di Legnano.

4805. — Decreto Ministeriale 27 novembre 1939-XVIII, col quale la Ditta Calzaturificio Carlo Masera, con sede in Vigevano, è autorizzata ad esercire una spalmatrice nel proprio stabilimento di Vigevano.

4806. — Decreto Ministeriale 27 novembre 1939-XVIII, col quale la domanda della Ditta Stabilimento Italiano Prodotti Igienici Giulio Padovani, con sede in Fiume, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire nella zona franca del Carnaro un impianto per la fabbricazione di articoli igienico-sanitari di gomma, non è accolta.

INDUSTRIE ESTRATTIVE.

4807. — Decreto Ministeriale 8 dicembre 1939-XVIII, col quale la domanda della ditta Meneghello Ettore, con sede in Legnago (Verona), intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Legnago, un impianto per la macinazione dello zolfo in pani, non è accolta.

(5488)

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE PER LA DEMOGRAFIA E LA RAZZA

Cambiamento di cognome

Con decreto 26 novembre 1939-XVII, n. 12230, del Ministero dell'interno, Lamberto Nunes Vais di Teofilo e di Anastagi Maria, domiciliato in Roma, è stato autorizzato, a termini dell'art. 3 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055, a sostituire il proprio cognome « Nunes Vais » con quello materno di « Anastagi ».

L'autorizzazione medesima è estesa al figlio Roberto Nunes Vais di Lamberto e di Papa Zaira, nato a Roma il 2 agosto 1934-XII.

Si invita chiunque abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della legge citata.

Roma, addì 22 dicembre 1939-XVIII

(5529)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Avviso-diffida

Si prevengono le Amministrazioni dei giornali e delle riviste, le Agenzie d'informazioni, ecc., che nessuna associazione è ritenuta obbligatoria pel Ministero dei lavori pubblici, se non è dal medesimo richiesta direttamente o per mezzo di librai.

Di tutte le pubblicazioni periodiche, pertanto, le quali, non richieste, perverranno al detto Ministero, non potrà essere domandato e conseguito il pagamento del prezzo d'associazione, e il Ministero stesso non si ritiene obbligato a respingerle.

Si avverte inoltre che anche la Biblioteca del Ministero dei lavori pubblici non farà luogo al pagamento delle pubblicazioni inviatele senza sua diretta richiesta, ne si riterrà tenuta ad assumere l'abbonamento.

(5518)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione di due membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale laica di depositi e prestiti di Aidone, in liquidazione, con sede nel comune di Aidone (Enna).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 20 luglio 1936-XIV, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale laica di depositi e prestiti di Aidone, con sede nel comune di Aidone (Enna), e dispone la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduti i propri provvedimenti in data 20 luglio 1936-XIV e 4 marzo 1937-XV, con i quali i signori avv. Luigi Spinello e dott. Giuseppe Giammusso sono stati nominati membri del Comitato di sorveglianza della suindicata Cassa rurale;

Considerato che l'avv. Spinello è stato nominato commissario liquidatore della ripetuta Cassa e che il dott. Giammusso ha declinato l'incarico, per cui occorre provvedere alla loro sostituzione;

Dispone:

Il cav. Gaetano Capra fu Rosario ed il prof. Vincenzo Velardita fu Filippo sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale laica di depositi e prestiti di Aidone, in liquidazione, avente sede nel comune di Aidone (Enna), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto-legge 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, in sostituzione dei signori avv. Luigi Spinello e dott. Giuseppe Giammusso.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 dicembre 1939-XVIII

V. AZZOLINI

(5522)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso ad un posto di direttore nel ruolo dei Regi istituti per sordomuti

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e le successive modificazioni;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato;

Veduto il regolamento generale approvato con R. decreto 26 aprile 1928, n. 1297;

Veduto l'articolo 2 del decreto presidenziale 16 giugno 1932;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;

Veduta la lettera n. 4991, 11-1/1.3.1. in data 18 agosto 1939-XVII della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale si concede l'autorizzazione a bandire il concorso ad un posto di direttore nel ruolo dei Regi istituti dei sordomuti;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un pubblico concorso per titoli ed esami a un posto di direttore nel ruolo dei Regi istituti per sordomuti.

Potranno prendervi parte i direttori e gli insegnanti forniti del titolo speciale di abilitazione richiesto dalla legge e che abbiano prestato servizio in un istituto dei sordomuti almeno per un decennio, come direttori, come maestri, o comulativamente in entrambi gli uffici.

Art. 2.

Chi intende partecipare al concorso dovrà, nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*, far pervenire domanda in carta legale da L. 6 al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale dell'istruzione elementare - Divisione 2ª).

La domanda dovrà contenere la indicazione precisa del cognome, nome, paternità e luogo di residenza attuale del concorrente, e dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

a) certificato di iscrizione al P.N.F. rilasciato dal segretario federale dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente. Detto certificato deve essere redatto in carta legale e attestare l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, nonchè l'anno, il mese e il giorno della iscrizione;

b) atto di nascita legalizzato, di data non anteriore a quella del 10 marzo 1939-XVII;

c) diploma originale, o copia di esso in forma autentica di abilitazione all'insegnamento speciale dei sordomuti, rilasciato dalla Regia scuola di metodo di Milano o dalla Scuola pareggiata di metodo di Napoli;

d) certificato del podestà del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

e) certificato medico dal quale risulti che il concorrente è di sana costituzione fisica ed è esente da difetti o da imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

Per gli invalidi di guerra e per gli invalidi della causa nazionale, delle operazioni per la difesa delle Colonie e per gli invalidi per la civiltà di Spagna, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 1; del R. decreto 20 gennaio 1922, n. 92, e nella forma prescritta dal successivo art. 15 del R. decreto medesimo. L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita medica di un sanitario di sua fiducia;

f) certificato di regolare condotta civile, morale e politica rilasciato dal podestà del Comune ove il concorrente ha il suo domicilio o la sua residenza abituale;

g) certificato penale rilasciato dal casellario giudiziario del Tribunale civile e penale del luogo di nascita del concorrente;

h) documento dal quale risulti che il concorrente ha ottemperato alle leggi sul reclutamento;

i) stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. E ciò agli effetti dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, sull'incremento demografico. Il detto stato va prodotto soltanto dal candidato coniugato anche se vedovo, ma con prole;

l) fotografia del concorrente con la firma di lui autenticata dal podestà o da un notaio.

Ciascun concorrente potrà documentare di trovarsi in una delle condizioni specificate ai numeri da 1 a 8 dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, modificato dall'art. 55 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, e produrrà ogni altro documento, comprese le pubblicazioni, che valga ad attestare la sua capacità didattica ed il suo grado di cultura.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*), *f*), *g*), coloro che alla data del presente decreto, già prestano servizio in seguito ad incarico ufficiale come direttori o come insegnanti nei Regi istituti per sordomuti di Roma, Milano e Palermo, oppure che già abbiano un impiego di ruolo presso un'Amministrazione dello Stato, purchè esibiscano il certificato dell'ufficio dal quale dipendono, comprovante la loro appartenenza all'Amministrazione stessa.

Per i candidati che risiedono nelle Colonie italiane è consentita l'ammissione al concorso con la presentazione della sola domanda, salvo a presentare successivamente i documenti prescritti, in ogni caso almeno dieci giorni innanzi la prova di esame.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'A.O., i figli degli invalidi di guerra e degli invalidi per la causa nazionale e per la difesa delle Colonie dell'A.O. dovranno dimostrare la loro qualifica mediante certificato del podestà del Comune di domicilio o della loro attuale residenza.

Coloro che sono ex combattenti sono tenuti ad allegare alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare la prescritta dichiarazione integrativa attestante la durata del servizio prestato in reparti combattenti e le eventuali benemerenze di guerra; coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità marittima competente.

I candidati feriti per la causa nazionale e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione al Fascio di combattimento rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita o da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovranno produrre i relativi brevetti.

Sono dispensati dall'obbligo di presentare il documento di cui alla lettera *a*) i mutilati e gli invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'A.O., o per la civiltà di Spagna.

I candidati che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), *i*), del presente articolo, quando vi suppliscano con un certificato in carta legale del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere redatti in conformità alle prescrizioni delle leggi sul bollo e muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni.

I documenti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), *g*), dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Le domande che perverranno al Ministero dopo il termine di cui all'art. 2, comma 1°, del presente bando e che non saranno corredate dei documenti prescritti non avranno effetto.

Non sono ammessi riferimenti a presentazione di documenti fatte ad altre Amministrazioni dello Stato.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto non motivato e insindacabile del Ministero, ai sensi dell'art. 1, comma ultimo, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 3.

L'esame di concorso consterà di una prova scritta di pedagogia con speciale riferimento al problema educativo dei sordomuti e di due prove orali: l'una riguardante le stesse materie della prova scritta, l'altra sull'ordinamento didattico e amministrativo delle istituzioni dei sordomuti. Il candidato dovrà inoltre dar prova di conoscere i principali elementi di statistica e le leggi fondamentali concernenti l'ordinamento dello Stato Fascista.

La prova scritta di esame si svolgerà in Roma presso il Ministero dell'educazione nazionale. I candidati avranno comunicazione in tempo utile del giorno e dell'ora in cui tanto la prova scritta quanto quelle orali saranno tenute.

Ai concorrenti saranno assegnate otto ore per la prova scritta.

Art. 4.

Ai vincitori del concorso spetterà lo stipendio iniziale corrispondente al grado 8°, gruppo *B*, di cui alla tabella n. 1 annessa alla legge 27 giugno 1929, n. 1047, più le indennità di legge, assegni da ridursi in conformità dei Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, e da aumentarsi in conformità dei Regi decreti 14 settembre 1936, n. 1719, 27 giugno 1937, n. 1033, e della legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591.

Art. 5.

La Commissione esaminatrice del concorso sarà stabilita con decreto del Ministero dell'educazione nazionale.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 dicembre 1939-XVIII

Il Ministro: BOTTAI

(5527)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.